



Ordinanza concernente gli esercizi alberghieri e la ristorazione

Il Municipio di Capriasca,

richiamati:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il relativo Regolamento di applicazione (RALOC) del 30 giugno 1987;
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 15 marzo 2023 e il relativo Regolamento (RLear) del 7 giugno 2023;
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
- l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa) del 10 novembre 2009,

d e c r e t a

CAPITOLO 1

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina le procedure di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

CAPITOLO 2

Competenze comunali

Art. 2 Competenze del Municipio

¹Il Municipio esercita le competenze ad esso attribuite dalla Lear e dal RLear.

²Il Municipio può delegare le proprie competenze ai Servizi dell'amministrazione comunale.

Art. 3 Deroghe di orario

¹Il Municipio può concedere deroghe di orario in occasione di circostanze o eventi particolari.

²Per gli Esercizi Pubblici, le richieste di deroga devono pervenire alla Polizia comunale con un preavviso di almeno 7 giorni.

³La concessione di deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno e per quello all'esterno.

Art. 4 Competenze delegate ai Servizi

¹L'esercizio delle seguenti competenze conferite ai Municipi dalla Lear e dal RLear è delegato **all'Ufficio cultura, eventi, sport e turismo**:

a) rilascio di permessi speciali (art. 27-31 Lear);

b) prelievo delle tasse per permessi speciali (art. 66 RLear).

²L'esercizio delle seguenti competenze è **delegato alla Polizia comunale**:

a) ricezione delle notifiche delle attività da parte dei gestori (art. 22 Lear e art. 41 RLear);

b) imposizione di misure a tutela dell'ordine e della quiete pubblici (art. 25 cpv 4 e 5 Lear);

c) autorizzazione dell'estensione straordinaria dei posti (art. 32-33 Lear);

d) limitazioni alla vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni (art. 34 Lear);

e) rilascio di deroghe di orario durante occasioni straordinarie (art. 35 Lear);

f) vigilanza sulla denominazione degli esercizi pubblici (art. 36 Lear);



- g) avvio delle procedure di contravvenzione di competenza municipale (art. 47 RLear);
- h) avviso di sospensione dell'attività al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale, in caso di chiusura di un esercizio per un periodo superiore a 60 giorni (art. 30 RLear);
- i) rilascio delle autorizzazioni per gli impianti pubblicitari, tenuto conto dell'art. 52 RLear;
- l) prelievo delle tasse per deroghe d'orario (art. 65 RLear) e delle tasse per estensione dei posti esterni (art. 67 RLear).

³L'esercizio delle seguenti competenze è delegato **all'Ufficio tecnico comunale**:

- a) rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (art. 8 Lear e art. 21 RLear);
- b) verifica della conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (art. 1 cpv 3 lett. a RLear);
- c) definizione della capacità ricettiva e commisurazione del numero dei servizi igienici (art. 22 e 23 RLear);
- d) prelievo della tassa per il rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali (art. 68 RLear);

⁴Valgono inoltre le deleghe previste dall'Ordinanza concernente le deleghe di competenze municipali all'amministrazione dell'11 giugno 2018

CAPITOLO 3 Disposizioni varie

Art. 5 Notifica

¹Il gestore ha l'obbligo di notificare alla Polizia comunale entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno seguente:

- a) gli orari di apertura e di chiusura;
- b) i giorni di riposo settimanale;
- c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

²Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia comunale se possibile con almeno 15 giorni di preavviso.

³Eventuali aperture oltre gli orari o chiusure anticipate ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 e 3 RLear, vanno notificate tempestivamente alla Polizia comunale.

Art. 6 Permessi speciali

Le domande di permessi speciali devono pervenire all'Ufficio cultura, eventi, sport e turismo almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'occasione straordinaria.

Art. 7 Estensione straordinaria dei posti

Le domande di estensione straordinaria dei posti devono pervenire alla Polizia comunale almeno 10 giorni prima della data richiesta.

Art. 8 Rispetto della quiete

¹Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo non devono provocare disturbo a terzi.

²Dopo le ore 23:00 sono ammessi solo rumori all'interno nel rispetto della quiete notturna. La Polizia comunale può autorizzare eccezioni.



CAPITOLO 4 Manifestazioni ed eventi

Art. 9 In generale

¹Eventi ordinari, quali ad esempio serate musicali, dj set, karaoke, feste e manifestazioni che non comportano un'accresciuta utilizzazione dell'esercizio pubblico, se sono previsti unicamente all'interno dell'esercizio, sono da notificare alla Polizia comunale con un preavviso di almeno 10 giorni.

²L'organizzazione di manifestazioni o eventi straordinari, che determinano un'utilizzazione accresciuta dell'esercizio pubblico o per esercizi pubblici provvisori, soggiace ad autorizzazione municipale. La richiesta va inoltrata all'Ufficio cultura, eventi, sport e turismo.

³Sono in particolare eventi straordinari e soggetti ad autorizzazione, quelli che hanno una delle seguenti caratteristiche:

- a) è prevedibile una forte affluenza di avventori;
- b) si prevede la presenza di artisti celebri;
- c) è necessario implementare un dispositivo di sicurezza accresciuto;
- d) richiedono il rilascio di autorizzazioni all'utilizzo di apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo all'esterno dell'esercizio o dopo le ore 23:00;
- e) prevedono un'autorizzazione all'estensione dell'uso dell'area pubblica;
- f) è prevista l'installazione di strutture.

⁴Il regolare svolgimento di eventi che determinano un rilevante cambiamento di utilizzazione, presuppone il rilascio di una licenza edilizia per il cambiamento di destinazione. Alla domanda di costruzione deve essere allegato uno studio specialistico che dimostri il rispetto delle disposizioni vigenti contro l'inquinamento fonico.

Art. 10 Autorizzazione

¹La richiesta d'autorizzazione deve essere presentata, in forma scritta e motivata, dal gerente all'Ufficio cultura, eventi, sport e turismo, con un preavviso di almeno 30 giorni sulla data della manifestazione, accompagnata dalle seguenti informazioni:

- a) giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b) numero di avventori previsto;
- c) misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

²La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

³L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

⁴Per manifestazioni al di fuori dei regolari esercizi, organizzate da società, organizzazioni ricreative, ecc... la richiesta di autorizzazione deve giungere per il tramite dell'apposito formulario pubblicato online almeno 30 giorni prima dell'evento (allegato).

⁵Per le manifestazioni di grosso calibro, quali ad esempio i carnevali, la richiesta d'autorizzazione deve giungere all'Ufficio cultura, eventi, sport e turismo sempre per il tramite dell'apposito formulario corredato da una descrizione dettagliata dell'evento, con un preavviso di almeno 3 mesi.



CAPITOLO 5

Tasse

Art. 11 Tassa deroga d'orario

¹La tassa per una deroga d'orario ammonta a fr. 30.00 per ogni ora.

²In casi particolari il Municipio può rinunciare dal prelevare la tassa.

Art. 12 Tassa permessi speciali

¹La tassa per il rilascio di permessi speciali ammonta a fr. 60.00 e fr. 20.00 per ogni giorno supplementare di attività sino ad un massimo di fr. 1'000.00.

²In casi particolari il Municipio può rinunciare dal prelevare la tassa.

Art. 13 Tassa per l'estensione dei posti esterni

La tassa per l'estensione dei posti esterni ammonta a fr. 60.00 al giorno, ritenuto un massimo di fr. 1'000.00 annui.

Per la messa a disposizione del suolo pubblico valgono le prescrizioni e le tasse fissate dall'Ordinanza concernente il prelievo delle tasse per l'uso di superfici e aree pubbliche del 23 luglio 2018.

Art. 14 Tassa per il rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali

Per il rilascio dell'attestazione d'idoneità dei locali è prelevata una tassa di fr. 100.00.

Art. 15 Spese di cancelleria e tassa di controllo

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc...) è prelevata una tassa di cancelleria in base all'ordinanza specifica.

Art. 16 Tassa di controllo

¹Per le irregolarità riscontrate può essere prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a fr. 100.00 all'ora.

²La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

CAPITOLO 6

Sanzioni

Art. 17 Multe

¹Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza.

²Le altre infrazioni sono punite dalla Polizia cantonale.

Art. 18 Revoca

¹I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

a) per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;

b) nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica.

²La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.



Art. 19 Diversi

Il Municipio, per il tramite dei propri sevizi, qualora le circostanze lo esigono, può imporre delle misure immediate e temporanee volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico.

CAPITOLO 8 Disposizioni finali

Art. 20 Contenzioso

¹Contro le decisioni delegate a un servizio comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni del Municipio, comprese quelle in materia di contravvenzioni, è dato ricorso nei modi e nei termini stabiliti dalla LOC.

Art. 21 Entrata in vigore, abrogazione e pubblicazione

¹La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

²Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale n°188 del 19 febbraio 2024

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 21 febbraio al 22 marzo 2024.